

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE TERZA CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:  
Dott. VIVALDI Roberta - Presidente -  
Dott. DE STEFANO Franco - rel. Consigliere -  
Dott. ROSSETTI Marco - Consigliere -  
Dott. TATANGELO Augusto - Consigliere -  
Dott. D'ARRIGO Cosimo - Consigliere -  
ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

sul ricorso omissis 2015 proposto da:

**P.A.**

- ricorrente -

**Contro**

**SOCIETA' SPA**

- controricorrente -

**Contro**

**SOCIETA' GESTIONE CREDITI**

- intimata -

avverso la sentenza n. omissis 2015 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 20/05/2015;  
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/09/2018 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;  
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SOLDI ANNA MARIA, che ha concluso per il rigetto;  
udito l'Avvocato CESARE PERSICHELLI per delega.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

1. P.A. ricorre, con atto notificato il 16/11/2015 ed articolato su tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 124 del 20/05/2015, con cui la Corte di appello di Campobasso ha, per quel che in questa sede rileva, dichiarato la nullità della sentenza del Tribunale di Larino n. 62/10 per il mancato coinvolgimento del litisconsorte necessario debitore principale o diretto G.G., trattandosi di espropriazione contro il terzo proprietario.

2. In particolare, la sentenza di primo grado aveva accolto la sua opposizione, dispiegata (in uno ad altra ex art. 619 c.p.c. avverso procedura esecutiva riunita) ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso l'esecuzione immobiliare n. 41/98 r.g.e. di quell'ufficio e nel contraddittorio con la S.A.R.C. srl (a mezzo della sua Società Gestione Crediti spa), con la Banca (dante causa ed originaria procedente in una delle due esecuzioni opposte) e con la Banca 1.

*Sentenza, Cass. civ., Sez. III, Pres. Vivaldi - Rel. De Stefano, n. 28526 dell'8 novembre 2018*

3. Delle intimare notifica controricorso la Centrale Attività Finanziarie spa, quale mandataria di srl, cessionaria del credito dalla omissis. srl, mentre nessun'altra destinataria della notifica del ricorso espleta attività difensiva in questa sede.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. La ricorrente - prima di argomentare conclusivamente sull'ammissibilità del ricorso immediato per cassazione avverso sentenze ex artt. 353 o 354 c.p.c. - articola tre doglianze:

a) una prima, preceduta dalla seguente testuale rubrica: *"la sentenza impugnata è innanzitutto illegittima perché viola il principio processuale secondo cui è questione pregiudiziale a tutte le altre stabilire da parte del Giudice d'appello investito dell'impugnazione di una sentenza che ha statuito il difetto di legittimazione a partecipare al processo di un soggetto intervenuto nella causa come asserito successore a titolo particolare nel diritto controverso, nella pretesa qualità di cessionario di un credito azionato esecutivamente, esclusa dalla sentenza impugnata, se l'impugnazione proposta (unicamente) da questo soggetto sia o meno ammissibile per essere o meno lo stesso effettivamente legittimato a partecipare al processo quale cessionario del credito e successore a titolo particolare e, quindi, se la sentenza gravata sia o meno passata in giudicato";*

b) una seconda, preceduta dalla seguente testuale rubrica: *"la sentenza impugnata è inoltre illegittima nella parte in cui ha stabilito, in violazione dei principi che disciplinano il passaggio in giudicato della sentenza e dell'art. 111 c.p.c., che le statuizioni ulteriori (rispetto alla condanna della BANCA al pagamento delle spese processuali) contenute nella pronuncia del Tribunale di Larino e concernenti l'opposizione della P.A. all'esecuzione immobiliare intrapresa sulla sua parte dell'immobile dalla Banca spa non potevano ritenersi coperte dal giudicato perchè "... il credito della BANCA spa sarebbe stato ceduto alla S.A. R. C. srl il 28/06/2005 (con pubblicazione sulla G.U. il 16/07/2005), e dunque ben prima dell'inizio del giudizio di primo grado: non sostenendosi dunque un trasferimento del diritto controverso nel corso del giudizio, non opera il principio di cui all'art. 111 c.p.c., comma 4, - a norma del quale la sentenza pronunciata contro l'alienante spiega i suoi effetti contro il successore a titolo particolare";*

c) una terza, preceduta dalla seguente testuale rubrica: *"la sentenza impugnata è inoltre illegittima nella parte in cui, in violazione dell'art. 102 c.p.c., ha ritenuto che il debitore G.G. fosse litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione proposto dalla P.A. quale terza proprietaria dell'immobile e che, pertanto, la pretermissione del processo di detto debitore comportava la nullità della sentenza di primo grado e la rimessione della causa al primo giudice".*

3. In primo luogo, il ricorso è tecnicamente ammissibile quanto al suo oggetto, cioè una sentenza di rimessione al primo grado ai sensi dell'art. 354 c.p.c., in applicazione del condivisibile principio affermato da Cass. Sez. U. 22/12/2015, n. 25774 (e già confermato da: Cass. 13/10/2016, n. 20692; Cass. 05/01/2017, n. 133; Cass. Sez. U. 10/02/2017, n. 3556), secondo il quale *"la sentenza, con cui il giudice d'appello riforma o annulla la decisione di primo grado e rimette la causa al giudice a quo ex artt. 353 o 354 c.p.c., è immediatamente impugnabile con ricorso per cassazione, trattandosi di sentenza definitiva, che non ricade nel divieto, dettato dall'art. 360 c.p.c., comma 3, di separata impugnazione in cassazione delle sentenze non definitive su mere questioni, per tali intendendosi solo quelle su questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito che non chiudono il processo dinanzi al giudice che le ha pronunciate".*

4. Ciò posto, a prescindere dai seri e gravi difetti di formulazione dei motivi, privi di una riconduzione chiara ed evidente ad uno dei vizi denunciabili ai sensi dell'art. 360 c.p.c. e di

*Sentenza, Cass. civ., Sez. III, Pres. Vivaldi - Rel. De Stefano, n. 28526 dell'8 novembre 2018*

una rubrica conforme ai dettami dell'elaborazione consolidata della giurisprudenza di questa Corte, le doglianze con quelli dedotte non possono trovare accoglimento.

5. Va dapprima rilevato come sia pacifico che sull'illegittimità della prima delle due procedure esecutive si sia formato il giudicato per mancata impugnazione, a dispetto del contrario ed ormai consolidato orientamento di questa Corte, sulla necessità e legittimità del pignoramento per l'intero del bene appartenente alla comunione legale tra coniugi, in quanto senza quote, anche per il debito di uno solo di costoro (Cass. 6575/13, confermata da Cass. 11175/15, Cass. 22870/15, Cass. 6230/16).

6. Ancora, va ribadito il generale principio della legittimazione ad impugnare in capo a qualunque parte abbia partecipato al grado concluso col provvedimento impugnato (tra le tante: Cass. 15/01/1981, n. 344) e soprattutto indipendentemente dall'effettiva titolarità attiva o passiva del rapporto giuridico sostanziale sul quale è intervenuta la pronuncia da appellare (Cass. 16/06/1976, n. 2250): ed ovviamente, quindi, anche se si contestasse proprio la legittimità dell'assunzione della qualità di parte per difetto di titolarità attiva o passiva del rapporto dedotto in giudizio.

7. Sulla base di questa premessa, può, in estrema sintesi, qui notarsi che:

- quanto alla prima doglianza, è, contrariamente alla tesi della ricorrente odierna, appunto preliminare alla risoluzione od al rilievo di ogni altra questione la verifica dell'integrità del contraddittorio, una volta che proprio la questione sui poteri o sulla legittimazione di chi aveva proposto appello era mantenuta attuale - e cioè persistente oggetto del gravame - appunto dall'impugnazione proposta sul punto dall'appellante, avendo il primo giudice escluso quella legittimazione;

- quanto alla seconda doglianza, proprio l'impugnazione sulla contraria statuizione del giudice di primo grado ha comportato la necessità di affrontare il merito della relativa questione, sul quale preliminare ad ogni altra continua ad essere quella dell'integrità o meno del contraddittorio;

- quanto alla terza doglianza, non sono adottati motivi idonei a superare il tradizionale e condivisibile orientamento di questa Corte che va pertanto confermato - sulla necessità del litisconsorzio, nelle opposizioni relative ad espropriazioni contro il terzo proprietario, fra debitore principale o diretto, terzo proprietario esecutato e creditori, per l'evidente interesse di tutti, anche del secondo di quelli per doverne rispondere nei confronti dell'esecutato, all'esatta determinazione del credito e perfino anche soltanto delle garanzie invocate (per tutte, ove ulteriori riferimenti: Cass. 29/12/2011, n. 29748; Cass. 22/03/2011, n. 6546; tra le più recenti: Cass. 31/01/2017, n. 2333; Cass. 09/11/2017, n. 26523; Cass. ord. 28/06/2018, n. 17113).

8. Pertanto, il ricorso va rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controparte; mentre va pure dato atto - mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra moltissime altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.

### P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.200,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

*Sentenza, Cass. civ., Sez. III, Pres. Vivaldi - Rel. De Stefano, n. 28526 dell'8 novembre 2018*

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso da lei proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 *bis*.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2018

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS